



COMUNE DI LESA

Provincia di Novara

COPIA

REGISTRO GENERALE ORDINANZE	
Numero	Data
16	08-07-2016

Il Sindaco

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO MOTO D'ACQUA SULLO SPECCHIO LACUALE DEL TERRITORIO COMUNALE - RETTIFICA ORDINANZA N. 32 DEL 16/05/2002.
-----------------	--

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 22.06.2009 recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore" che attribuisce alle amministrazioni locali rivierasche la facoltà di assumere provvedimenti atti sia a vietare, sia a regolamentare, l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari, nell'ambito del proprio territorio comunale (art. 22, comma 4)

Richiamata l'Ordinanza n. 32 del 16.05.2002 Prot. 3015 con la quale si disponeva il divieto di utilizzo delle moto d'acqua e mezzi similari in tutto il territorio del Comune di Lesa, oltre che il divieto di deposito finalizzato all'alaggio ed al varo;

Ritenuto opportuno adeguare la suddetta ordinanza alla mutata normativa vigente nonché modificare parzialmente i contenuti della stessa anche al fine di tutelare i numerosi bagnati che fruiscono delle spiagge comunali nonché incentivare e promuovere il turismo nautico;

Considerato che lo specchio lacuale appartenente al Comune di Lesa è compreso tra la linea di battigia di tutta la sponda e la linea di metà del Lago Maggiore antistante e compresa tra i confini comunali;

ORDINA

ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 22.06.2009 recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore", in rettifica a quanto disposto con l'Ordinanza n. 32 del 16.05.2002 Prot. 3015

IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI per tutto l'anno nella fascia compresa tra la linea di battigia e 250 metri dalla costa.

DISPONE

Di individuare, in conformità al comma 2, Art. 9 del D.P.G.R. 5/R-2009, nell'area del "Golfo di Solcio" e nelle strutture ivi esistenti, rappresentate dalla rampa di alaggio negli scivoli a sinistra di Piazza Penagini e dai limitrofi cantieri nautici, con specifica esclusione dell'area portuale comunale costituita dai tre pontili e dallo scivolo adiacente, la fascia costiera che può essere attraversata perpendicolarmente alla costa dalle moto d'acqua e mezzi similari per effettuare le operazioni di alaggio e varo al fine di raggiungere l'area a lago ove è consentita la navigazione o di ritornare da essa.

Che i mezzi in fase di alaggio fino alla distanza di mt. 250 dalla costa, o di ritorno da essa, debbano essere condotti ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

Che la navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 5/R-2009, potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:

- a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri 250 dalla costa;
- b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);
- c) i conduttori delle unità debbano essere muniti di patente nautica ;
- d) durante la navigazione il conduttore debba obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio;
- e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea ed il loro avvicinamento;
- f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;
- g) è vietata la navigazione a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca;

CONFERMA

IL DIVIETO DI DEPOSITO, FINALIZZATO ALL'ALAGGIO ED AL VARO DI MOTO D'ACQUA E SIMILARI su spiagge o su aree demaniali in genere, ad esclusione dell'area sopra indicata.

AVVISA

Che gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono compiuti dalla Polizia Locale Associata, dalle Forze Pubbliche, dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

I contravventori della presente ORDINANZA incorreranno nelle sanzioni amministrative di cui all'Art. 21 del D.P.G.R. n. 5/R-2009.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza nelle forme e secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.

Copia della presente viene inviata a:

- Prefettura di Novara
- Questura del Verbano Cusio Ossola – Squadra Nautica;
- Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale Lago Maggiore;
- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Genova – Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago Maggiore;
- Polizia Locale Associata - Unione Comuni Collinari del Vergante
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA;
- Provincia di Novara – Settore Trasporti
- Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore;
- Comune di Verbania – Gestione Associata “Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola”
- Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;
- Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Arona, Meina e Belgirate.

F.to IL SINDACO
(Roberto Grignoli)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lesà,

IL SEGRETARIO